

Allegato 4

Procedura di co-progettazione Modalità attuative

Premessa

Le procedure di co-progettazione sono svolte in applicazione dell'art. 55 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), in coerenza con le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, approvate sulla base degli articoli 55-57 del Codice del Terzo Settore.

L'obiettivo è promuovere la collaborazione attraverso strumenti come la co-programmazione, la co-progettazione, l'accreditamento e la stipula di convenzioni, superando la logica competitiva degli appalti tradizionali. Le linee guida spiegano le differenze tra queste forme di collaborazione e i tradizionali appalti, definendo i requisiti minimi e i passaggi procedurali per ciascun istituto.

I principi su cui si basa la procedura sono:

- di sussidiarietà;
- di cooperazione;
- di efficacia, efficienza ed economicità;
- di omogeneità;
- di copertura finanziaria e patrimoniale;
- di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- del rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto attiene allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, e dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge;
- infine, del rispetto delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

La Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 20/05/2020 ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria”.

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

In ultimo, l'Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) del D.Lgs. n. 36/2023 “Nuovo Codice Appalti” prevede, al comma 1, che “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore - decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

Non rientrano nel campo di applicazione del codice, gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Le procedure amministrative di co-progettazione sono, pertanto, attivate ai sensi della L. n. 241/1990.

Art. 1 – Invito alle procedure

A ciascuna procedura di co-progettazione verranno invitati i soggetti inseriti nella sezione c) dell'elenco dei soggetti accreditati per i servizi assimilabili a quelli oggetto della medesima co-progettazione. L'elenco potrà essere integrato di volta in volta, qualora la normativa di riferimento dell'azione progettuale, preveda la partecipazione di specifici soggetti (es gestori di strutture, ecc)

L'invito verrà inviato via PEC.

Art. 2 – Contenuti della lettera di invito

Nella lettera di invito saranno indicati:

- il servizio oggetto della co-progettazione;
- i destinatari degli interventi;
- le motivazioni per cui è stata preferita la co-progettazione rispetto ad altre procedure di affidamento;
- le modalità di coinvolgimento degli ETS attraverso la co-progettazione con un unico proponente (procedura selettiva) o aperta a tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti.
- le risorse umane, economiche e patrimoniali che la Amministrazione procedente intende utilizzare
- ogni altro elemento utile alla buona riuscita dell'iniziativa.

Art. 3 – Manifestazione di interesse

Gli Enti invitati potranno manifestare interesse nelle modalità indicate nella medesima lettera di invito.

L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti ed eventuali allegati tecnici e progettuali.

Dovranno essere, inoltre, indicate una o più persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo, per i quali sarà necessario allegare curriculum/a personale e professionale/i.

Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiarerà di accettare tutte le prescrizioni di cui alla lettera di invito. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

In merito alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e alla loro durata, l'Ente potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di uno solo degli allegati obbligatori.

In caso di Soggetto aggregato l'istanza dovrà essere presentata da ciascun proponente.

L'istanza dovrà essere inserita in un file .zip protetto da password.

Solo successivamente e su richiesta della Commissione di valutazione sarà cura del proponente comunicare la medesima password.

E' sempre prevista una compartecipazione a cura del Soggetto proponente in termini di risorse umane, patrimoniali o finanziarie.

Art. 4 – Valutazione delle istanze

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, l'Ente procederà all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

In caso di procedura selettiva, sarà ammesso alla co-progettazione il Soggetto proponente, in possesso dei requisiti come definiti, che avrà raggiunto il miglior punteggio assegnato rispetto alla proposta progettuale inviata e laddove richiesta in sede di invito.

In caso di procedura aperta, saranno ammessi tutti i proponenti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5 – Tavoli di co-progettazione

Con il/i soggetto/i proponenti ammessi alla procedura verrà avviata l'attività di co-progettazione delle attività, articolata come segue:

- a) attivazione di tavoli di lavoro per l'elaborazione del progetto attuativo e il relativo piano finanziario; nello specifico il percorso di co – progettazione e discussione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
 1. sviluppo degli obiettivi da conseguire e delle singole attività/servizi da realizzare;
 2. definizione dei tempi, delle modalità di organizzazione e di svolgimento delle azioni proposte
 3. innovatività della manifestazione di interesse proposta;
 4. integrazione con i servizi già esistenti presenti a livello di ATS;
 5. eventuali attività complementari ed integrative che il partner intende cofinanziare.
 6. piano economico finanziario;
 7. strumenti di monitoraggio e valutazione.
 8. Altri elementi ritenuti utili
- b) Il Tavolo di co-progettazione dovrà verificare e raggiungere la più ampia realizzazione degli interventi per rispondere in maniera coerente ed esaustiva alle esigenze della platea dei beneficiari, e nel contempo orientare al meglio le singole progettualità per addivenire alla migliore allocazione delle risorse disponibili.
- c) In sede di confronto, le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, potranno essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale “unitaria”.
- d) Qualora le progettualità dovessero richiedere maggiori risorse di quelle disponibili il tavolo di coprogettazione dovrà individuare le più rispondenti alla normativa di riferimento e ai bisogni del territorio

La co-progettazione può essere riattivata su richiesta dell'Ente anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo rivolto al soggetto interessato, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il partner si impegna a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno, inoltre, aggiornare periodicamente l'Ambito e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Non è prevista alcun rimborso per le attività di co-progettazione.

Art. 8 – Convenzione di co-progettazione

Sulla base delle risultanze del Tavolo/i di co-progettazione, il Responsabile del Procedimento approva con specifico atto, i verbali degli incontri e l'elenco definitivo dei soggetti proponenti, articolato per singolo intervento.

Successivamente si provvederà alla stipula della convenzione con il/i Soggetto/i Attuatore per l'attuazione del progetto da allegare all'atto di convenzionamento. Il soggetto individuato è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento.

La Stipula della convenzione tra l'Ente e il Soggetto Attuatore, avverrà previa consegna da parte dello stesso di:

- specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto di co-progettazione a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e per danni a persone o a cose a copertura degli operatori, dei destinatari e di soggetti terzi, con idonei massimali per sinistro dei destinatari, del personale impiegato e le responsabilità inerenti l'esercizio delle attività, con un numero illimitato di sinistri e con validità non inferiore alla durata del progetto;
- copia Atto costitutivo e/o Statuto (se non già in possesso dell'Ente)
- curricula del personale che sarà effettivamente impiegato nel progetto.
- acquisizione, ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, il certificato penale del casellario giudiziale di tutto il personale impiegato negli interventi, attestante l'assenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, dimostrando in qualunque momento su richiesta dell'Amministrazione di avere regolarmente adempiuto a tale obbligo per il quale è in ogni caso, unico responsabile.
- Nomina da parte del soggetto partner di un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione.

Nella convenzione, oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- a) l'oggetto
- b) la durata del partenariato;
- c) le risorse impiegate nel progetto e messe a disposizione delle parti
- d) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte
- e) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS;
- f) le modalità di rendicontazione delle spese, di monitoraggio e verifica delle attività e di liquidazione del contributo
- g) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e da quelle offerte dagli Enti pubblici e dagli ETS nel corso del procedimento.
- h) Ogni altra clausola utile alla buona riuscita della co – progettazione

È vietato cedere, anche parzialmente, la convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.

E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della convenzione, il soggetto attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Ente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – Rimborso delle spese e rendicontazione

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Con riferimento alle regole di rendicontazione previste dai provvedimenti nazionali e regionali, sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione complessiva del progetto.

Le spese (costi diretti ed indiretti) , soggette a rendicontazione, per essere ammissibili dovranno essere sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 10 - Irregolarità, revoca e decadenza del contributo

Se a seguito dei controlli, saranno accertate delle irregolarità sanabili, sarà richiesto al soggetto attuatore di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a risanare le criticità riscontrate entro un termine fissato dall'Amministrazione.

Laddove non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Ente procedere alla revoca del finanziamento, con contestuale risoluzione della convenzione, e recupero di somme già eventualmente erogate.

Fra le cause di revoca del finanziamento si annovera anche la cessione, totale o parziale, della presente convenzione che comporta l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni causati.

Il contributo concesso è soggetto a decadenza nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- e) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- f) assenza assoluta di spesa.

Art. 11 Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere a mezzo PEC nei tempi fissati dall'Amministrazione, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del soggetto attuatore, l'Ente liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto attuatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del soggetto attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 Revisione della convenzione

La co-progettazione, inoltre, quale metodologia di attività collaborativa, potrà essere riattivata allorquando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto. Conseguentemente, se necessario, anche la convenzione potrà essere sottoposta a revisione.

Art. 13 – Tutela dei dati

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Per la partecipazione alle procedure il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalle stesse. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.